

CONCORSO
DSGA

DIRETTORE dei **SERVIZI**
GENERALI ed **AMMINISTRATIVI**

Conforme al regolamento del Decreto 28 giugno 2022
n. 146 Pubblicato sulla GU 231 del 3 ottobre

MANUALE COMPLETO

Capitolo 15 | I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI

SOMMARIO:

1. Premessa. - 2. Il controllo preventivo di legittimità. - 2.1. La natura dell'atto di controllo. - 2.2. La proposizione delle questioni di legittimità costituzionale. - 2.3. Gli atti sottoposti a controllo. - 3. Il controllo successivo di legittimità. - 4. Il controllo sugli enti sovvenzionati. - 5. Il controllo successivo sulla gestione. - 5.1. L'esito del controllo sulla gestione. - 5.2. Il controllo concomitante di cui all'art. 11 della legge 15 del 2009. - 5.3. Il controllo sulle gestioni fuori bilancio. - 6. Il controllo sulla contrattazione collettiva. - 7. Il giudizio di parificazione. - 8. I controlli della Corte dei Conti nei confronti delle regioni e degli enti locali. - 8.1. Il controllo previsto dall'art. 7 della legge n. 131/2003. - 8.2. Il controllo previsto dalle leggi n. 266/05 e n. 15/09. - 8.3. Il controllo previsto dall'art. 148-bis del TUEL. - 8.4. I controlli nei confronti delle regioni. - 8.5. Il controllo sulle spese dei gruppi consiliari regionali. - 9. L'attività consultiva.

1. Premessa.

La Costituzione definisce, in modo espreso, l'assetto dei controlli sulle amministrazioni dello Stato, nonché nei confronti degli altri enti pubblici, attribuendo un ruolo primario alla Corte dei Conti, che presenta la caratteristica di cumulare funzioni di controllo e funzioni nonché status di magistratura.

L'art. 100, comma 2, Cost., in particolare, prevede che "La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito".

Il terzo comma dell'articolo 100 prevede, inoltre, che la legge debba assicurarne l'indipendenza nei confronti del Governo.

La stessa Costituzione ha inoltre disciplinato i controlli sulle Regioni e sugli Enti Locali nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e gli Enti territoriali, prevedendo un controllo di legittimità da parte dello Stato, nei confronti degli atti delle regioni (articolo 125) e un controllo di legittimità da parte di un organo regionale (il Comitato regionale di controllo) nei confronti di Province, Comuni e altri enti locali.

In buona sostanza, nell'assetto originario della Costituzione, assumeva rilievo prevalente il controllo di legittimità, in taluni casi preventivo, a ogni modo incardinato sulla valutazione della legalità degli atti amministrativi adottati.

Tale tipologia di controllo, tuttavia, ha mostrato nel tempo i propri limiti, tra cui, in